

Verbale di assemblea ordinaria dei soci
dell'associazione di volontariato Croce d'Oro
o.n.l.u.s.



Verbale di assemblea n° 02 del 28.10.2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 18:00, presso i locali dell'Associazione di Volontariato Croce d'Oro o.n.l.u.s. siti a Paternò (CT) in via Ludovico Ariosto 86-88, si è riunita nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio e di sicurezza imposte dalle normative vigenti anti covid19, in seconda convocazione ed in seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Approvazione statuto in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";**
- **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i soci: Brunelli Emanuele, Ballarò Gianpaolo, Sgarellino Francesca, Ligresti Santo, Fazio Giuseppe, Marino Francesco Paolo, Ardizzone Alfio, Messina Luca, Spampinato Giovanni, Filistad Eleonora, Ieni Benito, Russo Lucia Carmela Rita, Stet Silvia, Bonanno Marco Salvatore, Arico Salvatore, Cristallini Massimo, Distefano Pietro, Asero Salvatore, Asero Emanuela, Battiato Claudio Emanuele, Parisi Barbara, Cicero Angelo, Ieni Giulia Rita e Rapisarda Jordy.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Brunelli Emanuele, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Fazio Giuseppe.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente, dichiara che essa deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci



Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente, necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore". L'assemblea prende atto che il nuovo testo, tra l'altro, modifica la denominazione dell'associazione da: "Associazione di Volontariato Croce d'Oro o.n.l.u.s." a **Ente del Terzo Settore "CROCE D'ORO ODV"**.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato sotto la lettera A) al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Nessuno chiede la parola su varie ed eventuali. Null'altro avendo da deliberare viene data lettura del presente Verbale il quale viene approvato in ogni sua parte. Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:30.

Faternò, il 28.10.2020

IL SEGRETARIO (Sig. Fazio Giuseppe) IL PRESIDENTE (Sig. Brunelli Emanuele)

Associazione di Volontariato
CROCE D'ORO O.N.L.U.S.

Il Presidente
Emanuele Brunelli

REG.TO AL NR. 4307 SERIE 3

IL 1.0 NOV. 2020 REG. 053W78

(*) Firma su delega del Presidente (Domenico Leodoro)

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Salvatore Leonardi





Allegato A) al verbale n. 02 del 28.10.2020

STATUTO

CROCE D'ORO ODV

Ente del Terzo Settore

ART. 1

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore", l'associazione denominata "CROCE D'ORO ODV", da ora in avanti denominata "associazione". La denominazione dell'associazione sarà integrata con indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'associazione, ha la propria sede legale ed operativa nel comune di Paternò (CT) in via Ludovico Ariosto n. 86-88. Eventuale variazione della sede viene decisa con delibera dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo di amministrazione, potranno essere istituite, ovunque purché in Italia, sedi secondarie. L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 2

PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 3

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più



delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

Per realizzare le finalità di interesse generale l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

- assicurare tempestivo soccorso sanitario ed immediata assistenza alla popolazione bisognosa;
- assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile in forma preventiva ed in occasione di calamità ed emergenze;
- assicurare il servizio di pronto soccorso nelle modalità consentite dalla Legge;
- organizzare ed effettuare servizi di trasporto sanitario con carattere di emergenza ed urgenza direttamente o in collaborazione con altri enti e con strutture pubbliche o private;
- garantire il trasporto - utilizzando ambulanze, automediche, autovetture e/o altri automezzi all'uopo allestiti - con veicoli di proprietà dell'Associazione o detenuti in comodato d'uso, di ammalati, infortunati, inabili, disabili, di persone che necessitano visite specialistiche, trattamento dialitico o di persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità anche per conto di Enti, Ospedali, Cliniche e terzi, ivi compresi le Autorità preposte alla Pubblica Emergenza Territoriale e alla Protezione Civile;
- garantire il trasporto di organi, plasma, medicinali, campioni di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto per emergenze di salute pubblica;
- prestare soccorso ed assistenza -mediante la propria organizzazione- in occasione di manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità (p.e. calamità, catastrofi, maxi emergenze, grandi eventi);



- prestare assistenza -anche a distanza- ad anziani, disabili, inabili e a popolazioni di pazienti in minoranza, nelle forme concesse dalla legge;
- collaborare con le Autorità preposte alla Pubblica emergenza territoriale e alla Protezione Civile, all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con la messa a disposizione di mezzi e personale;
- promuovere attività di formazione, (in particolare corsi di primo soccorso, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i volontari dell'Associazione, per le istituzioni e le scuole;
- perseguire la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dall'organo di amministrazione della Associazione. A mero titolo esemplificativo, potrà:

-promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche socio assistenziali, in materia di prevenzione, primo intervento di soccorso cultura dell'handicap e svolgere attività di formazione e promozione del volontariato.

-svolgere opera di sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione, ai temi sociali, sanitari e della solidarietà, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i fruitori dei servizi resi.

Al sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 177/2017, può svolgere iniziative ed attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, altresì, porre in essere ogni altra attività funzionale e necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità, in linea con le disposizioni di legge che ne regolano la qualifica. A mero titolo esemplificativo, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per l'assunzione di mutui o finanziamenti a breve o a lungo termine, la locazione finanziaria, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di

volontariato, di aderire a altre associazioni, federazioni, cooperative o consorzi raggruppanti enti e/o prendere parte a movimenti associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o connesse riportate nel presente Statuto.

L' Associazione si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di Legge.

ART. 4

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associate tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione. I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione.

Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'associazione e alle attività sociali;
- eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle



domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro associati.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- morte;
- esclusione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione



di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 60 giorni;

-recesso: l'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno





un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva e modifica l'ammontare della quota associativa e ne determina il termine ultimo per il versamento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 177/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (segretario) e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 9

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione o consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare ed attuare le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che verranno sottoscritte dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.
- Emanare eventuali regolamenti per lo svolgimento di attività determinate, nonché quelli relativi alla fruizione dei servizi e delle strutture dell'associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'assemblea. L'Organo di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un componente, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione per surroga chiedendo la convalida della nomina alla prima adunanza utile dell'assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'assemblea neghi la convalida, la stessa provvede alla nomina del sostituto, fatta salva la validità degli atti compiuti dall'Organo di amministrazione con la partecipazione del membro provvisorio.

Il membro surrogato ovvero il membro eletto in sua sostituzione dall'assemblea dura in carica per il residuo periodo, sino alla scadenza del mandato quinquennale dell'organo o sino alla eventuale revoca dello stesso.

Ai membri dell'Organo di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del D.Lgs.117/2017, a quali di



essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce, quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. L'adunanza dell'Organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano per età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai membri dell'Organo di amministrazione.

ART. 10 **PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Un Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nessun compenso è dovuto al Presidente e al Vice Presidente.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 16

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano > 100 mila euro annui: L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano > 1 mln di euro annui: L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. L'associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, effettuate a favore di altre ETS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 17

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

ART. 18

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per



l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs.117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 **LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.117/2017.

ART. 20 **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Fino all'operatività del **RUNTS** - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione croce d'oro nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle associazioni Onlus.



ART. 22

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Emanuele BRUNELLI

Esente da imposta di registro e imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i. del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Associazione di Volontariato
ALDO D'ORO O.N.L.U.S.

Il Presidente

Emanuele Brunelli

113 (10/10/17)